

Sequestro per equivalente limitato per stipendi e pensioni dell'evasore

Misura cautelare non possibile oltre il limite del quinto, al netto di ritenute

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [15099](#), depositata ieri, precisa che, anche in caso di contestazione di reati tributari, resta fermo il **divieto di sequestrare per equivalente** il relativo profitto applicando la misura cautelare sui trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente al quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'[art. 2](#) Cost.

Nel caso di specie, il legale rappresentante di una spa ometteva il versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2010 per oltre 2 milioni di euro. Nei suoi confronti si apriva un procedimento penale per la fattispecie di cui all'[art. 10-ter](#) del DLgs. 74/2000, che conduceva al sequestro per equivalente del profitto del reato avente ad oggetto somme di denaro e altri beni nella sua disponibilità. Il sequestro per equivalente interveniva anche sul **libretto postale** acceso con l'esclusivo fine di riscuotere la **pensione** dall'INPS. Il provvedimento, confermato dal Tribunale del riesame, costringeva l'amministratore al ricorso per Cassazione.

In quest'ultimo si eccepiva, in primo luogo, la violazione delle indicazioni contenute nel DPR 180/1950. L'[art. 1](#) del citato decreto stabilisce che "**non** possono essere **sequestrati**, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica ... nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti". Dal successivo [art. 2](#), inoltre, emerge la sequestrabilità (e pignorabilità) nel **limite** del **quinto** delle somme in questione, valutate al netto di ritenute.

Da tali indicazioni normative, precisa la sentenza in commento, consegue l'illegittimità del sequestro per equivalente sulla **totalità** delle somme di denaro provenienti da trattamenti pensionistici (ovvero oltre il limite del quinto). Come già chiarito in altre pronunce (*cf.*, tra le altre, Cass. nn. [15795/2015](#) e [12541/2014](#)), il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo, al netto delle ritenute, costituisce **regola generale** dell'ordinamento pro-

cessuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'[art. 2](#) Cost.

Nel ricorso per Cassazione, peraltro, il legale rappresentante contestava anche la mancata esecuzione dei **controlli** da eseguire prima del sequestro per equivalente sui beni del rappresentante legale, secondo le indicazioni fornite dai giudici di legittimità. La sentenza delle Sezioni Unite n. [10561/2014](#), infatti, ha, tra l'altro, stabilito che non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di **denaro** o di altri beni fungibili o di beni "**direttamente**" riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato. L'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Secondo la sentenza n. [1738/2015](#), tuttavia, il PM può chiedere il sequestro per equivalente sui beni della persona fisica, invece che il sequestro diretto sui beni della persona giuridica, all'esito di una **verifica** di quanto risulta allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente, non essendo necessari ulteriori e specifici accertamenti. Spetterà poi, semmai, all'interessato, assoggettato al sequestro per equivalente, apportare **dati dimostrativi** della sequestrabilità diretta mediante i previsti strumenti procedurali. A fronte di tali indicazioni, il Tribunale del riesame si limitava a confermare il provvedimento cautelare evidenziando come il PM avesse indicato nella richiesta di sequestro che non era possibile individuare "in rerum natura" il profitto direttamente e immediatamente derivante dall'illecito.

Anche questo motivo di ricorso è accolto dai giudici di legittimità. A parte l'"enigmatica" affermazione attribuita al PM sulla mancata individuazione del profitto dal reato (che, invece, nella specie coincide con l'IVA dichiarata e non versata alla scadenza penalmente rilevante), nessuna valutazione allo stato degli atti era stata operata in ordine alle **risultanze** del **patrimonio** dell'**ente** che aveva tratto vantaggio del reato. Circo- stanza che, di contro, sarebbe stata necessaria per poter ritenere legittima l'aggressione (per equivalente) dei beni del legale rappresentante.